

Dal 1° gennaio il tasso di interesse legale scende al 1,6%

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, modifica il **tasso d'interesse legale** di cui all'art. 1284 del codice civile abbassandolo dall'attuale 2% all'1,6% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2026.

Per effetto di quanto previsto all'art. 1284 del codice civile la determinazione del tasso di interesse legale è **demandata al MEF** il quale, con proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del **tasso di inflazione registrato** nell'anno.

Relativamente al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

Pertanto, è pari al 2% fino al 31 dicembre 2025 e all'**1,6% dal 1° gennaio 2026** fino al giorno di versamento compreso.

Non ci sono interessi da corrispondere se si ravvedono violazioni che danno luogo a sanzioni non associate al recupero di alcuna imposta.

Il mutamento del tasso di interesse legale ha effetto anche in merito al "costo" delle rate derivanti da **accertamento con adesione**, acquiescenza oppure conciliazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 218/97, pagata la prima rata "le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre", e sul loro importo

“sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata”.

La prassi ha da sempre sostenuto che l'interesse a cui fa riferimento il richiamato art. 8 è quello legale e che il **tasso rimane invariato** anche se muta per effetto degli appositi decreti ministeriali (circ. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2016 n. 17, § 2.1).

Di conseguenza, se il piano era già in essere nel 2025, le rate successive, da pagare nel 2026 e negli anni successivi, saranno maggiorate degli interessi al 2% e non all'1,6%.

Meno care le dilazioni da adesione

Invece, la riduzione del tasso di interesse legale, per il 2026, non ha nessun effetto sui coefficienti per la determinazione dei valori delle rendite e del **diritto di usufrutto**, che restano immutati rispetto al 2025. È un effetto di quanto disposto dagli artt. 46 comma 5-ter del DPR 131/86 e 17 comma 1-ter del D.Lgs. 346/90 in base ai quali, a tali fini, non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5% (ancora) oggi vigente.

(MF/ms)

Assemblee a distanza: proroga fino al 30 settembre 2026

Il DL Milleproroghe 2025 approvato l'11 dicembre dal Governo, all'art. 3 comma 11 della bozza circolata differisce, per l'ennesima volta, **fino al 30 settembre 2026**, la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità consentite durante l'epidemia da COVID-19 (ex art.

106 del DL 18/2020 convertito).

Tale disciplina, infatti, in forza di quanto stabilito in sede di conversione in legge del DL 202/2024 (Milleproroghe 2024), troverebbe applicazione solo fino alle assemblee tenute entro il **prossimo 31 dicembre** (cfr. l'art. 3 comma 14-sexies del DL 202/2024 convertito).

Di conseguenza, fino al 30 settembre 2026 vi sarà la possibilità di:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo del citato art. 106);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo). Questa previsione è stata letta come il riconoscimento della possibilità di tenere **assemblee "virtuali"**, ossia prive di un luogo fisico di convocazione;
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), alla

partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Tali disposizioni si applicano anche alle **associazioni** e alle **fondazioni** (comma 8-*bis*).

Si tenga presente, inoltre, che, al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l'assemblea dovrà essere "**tenuta**" entro la suddetta data del 30 settembre 2026 e non semplicemente "convocata".

Nonostante l'assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso "agevolato" a riunioni "a distanza" sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali (*cf.* il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020).

Si ricorda, peraltro, che, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, sarebbe ragionevole ritenere che – in presenza di una clausola statutaria che consenta, **genericamente**, l'intervento all'assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione** – l'organo amministrativo (o il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque indicare nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà in modo "virtuale", ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

La possibilità di convocare riunioni "solo" mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche per CdA e Collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che ciò preveda espressamente, sempreché vi sia la **generica disposizione statutaria** che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.

Così ragionando, quindi, la proroga in questione presenterebbe maggiore importanza per altre facilitazioni, come quelle

correlate alla figura del **Rappresentante designato** (ex art. 135-*undecies* del DLgs. 58/98).

In forza dell'art. 106 comma 4 del DL 18/2020 convertito, infatti, le spa quotate possono designarlo per le assemblee ordinarie o straordinarie **anche ove lo statuto disponga diversamente**.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante designato.

Analoghe indicazioni valgono per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, nonché per banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (*cf.* i commi 5 e 6 dell'art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Al riguardo, peraltro, l'art. 11 comma 1 della L. 21/2024 (c.d. "Legge Capitali"), inserendo il nuovo art. 135-*undecies.1* nel DLgs. 58/98, ha stabilizzato il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano **esclusivamente** tramite Rappresentante designato dalla società.

Ne deriva che, in tali realtà societarie, la norma transitoria si rende applicabile solo nel caso in cui il relativo statuto non abbia già recepito tale opzione.

(MF/ms)

Slitta all'1 gennaio 2027 l'efficacia dei testi unici della riforma fiscale

Tra le disposizioni contenute dal decreto Milleproroghe, approvato l'11 dicembre dal Consiglio dei Ministri, trova spazio, stando alla bozza circolata, il rinvio dell'entrata in vigore dei Testi unici della riforma fiscale.

L'art. 21 comma 1 della legge delega (L. 111/2023) ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi di **riordino organico** delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici.

L'intento dichiarato era quello, da un lato, di individuare e coordinare le norme vigenti, dall'altro, di abrogare le disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Accanto ai Testi unici, la riforma prevede l'emanazione di decreti legislativi di revisione del sistema (art. 1 comma 1 della L. 111/2023), dei decreti legislativi correttivi ed integrativi (art. 1 comma 6 della L. 111/2023) e del codice tributario (non ancora approvato).

Nella **primavera del 2024** erano state messe in consultazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei Testi unici, organizzati per settori di competenza: giustizia tributaria, imposta di registro e altri tributi indiretti, sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, versamenti e riscossione, imposte sui redditi, IVA, adempimenti e accertamento, agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori. A questi se ne era aggiunto un decimo, quello relativo alle dogane.

La prima scadenza per la loro adozione era fissata per il **29 agosto 2024**, ma prima la legge 8 agosto 2024 n. 122 poi la

successiva legge 8 agosto 2025 n. 120 hanno posticipato il termine rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

Sino ad oggi sono stati **approvati**, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i seguenti Testi unici:

- il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (DLgs. 5 novembre 2024 n. 173);
- il Testo unico dei tributi erariali minori (DLgs. 5 novembre 2024 n. 174);
- il Testo unico della giustizia tributaria (DLgs. 14 novembre 2024 n. 175);
- il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (DLgs. 24 marzo 2025 n. 33);
- il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (DLgs. 1° agosto 2025 n. 123).

Più tempo per coordinare le norme

Il Viceministro dell'Economia Maurizio Leo, nel corso del webinar tenutosi l'11 dicembre 2025, e organizzato da CNCDEC e Agenzia delle Entrate "L'assistenza dell'Agenzia delle Entrate dedicata agli intermediari", ha reso nota l'intenzione di portare entro fine 2025 in Consiglio dei Ministri anche il **Testo unico in materia di IVA**.

Il decreto Milleproroghe, stando alla bozza circolata, prevede il differimento di un anno, dal 1° gennaio 2026 al **1° gennaio 2027**, della decorrenza degli effetti dei testi unici prima elencati, in sostanza i testi che hanno già completato il loro *iter* di approvazione.

Il rinvio consentirebbe un **maggior coordinamento** fra le varie disposizioni presenti nell'ordinamento, ora al centro di una delicata stratificazione normativa.

Polizze catastrofali e incentivi fiscali

L'inadempimento da parte delle imprese dell'obbligo di stipula delle polizze catastrofali previsto dall'art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) non impedisce l'accesso delle stesse agli incentivi fiscali **"automatizzati"** e a quelli contributivi.

Lo ha previsto il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. **"Codice degli incentivi"**), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre.

Quello delle **sanzioni** per le imprese inadempienti è un tema che, fin dall'entrata in vigore della normativa, ha presentato diverse incertezze.

L'art. 1 comma 102 L. 213/2023 stabilisce che dell'inadempimento all'obbligo di polizza catastrofale "si deve **tener conto** nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

Un primo punto oscuro della disposizione riguarda il fatto che questa **non chiarisce** se la mancata stipula dei contratti determini l'esclusione dalle misure o la loro fruizione in misura limitata.

Inoltre, non sono individuate puntualmente le agevolazioni interessate e neppure la **tipologia**.

Il MIMIT ha, poi, precisato che la disciplina delle

sanzioni **non** è “**autoapplicativa**”, ma sono le singole Amministrazioni titolari di misure di sostegno a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intendono tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure.

Lo stesso Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato il 25 luglio 2025 sul proprio sito istituzionale il DM 18 giugno 2025, che ha individuato le **agevolazioni** di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT per l’accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale. Non sono, però, intervenuti successivi provvedimenti delle altre amministrazioni coinvolte.

Con la norma del Codice degli incentivi, viene ulteriormente delimitato il **perimetro** degli incentivi il cui accesso è precluso alle imprese inadempienti.

Il DLgs. 184/2025, che è finalizzato ad armonizzare la disciplina in materia di agevolazioni alle imprese, specifica che, tra le cause che **precludono sempre** l’accesso alle agevolazioni, vi è l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ex art. 1 comma 101 L. 213/2023.

L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi” (così l’art. 9 comma 1 lett. f)).

Il menzionato art. 1 comma 2 stabilisce che il decreto non si applica “agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di **attività istruttorie valutative**” (definiti “incentivi a erogazione automatica”), ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziato, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.

Se ne ricava che, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un'assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una **causa di esclusione**; per gli incentivi contributivi e per quelli fiscali erogati senza istruttoria, invece, la stipula di una polizza catastrofale non costituisce requisito per l'accesso.

A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria.

La disposizione, che assume valenza di regola generale, deve essere coordinata con le citate disposizioni ministeriali in tema di agevolazioni precluse; la sua applicazione presuppone, inoltre, la corretta identificazione degli incentivi a erogazione automatica.

Il decreto entra in vigore il **1° gennaio 2026**, data in cui anche la disciplina in tema di polizze raggiungerà la sua completa attuazione, con l'estensione dell'obbligo alle micro e alle piccole imprese.

(MF/ms)

Incentivi fiscali 2026: novità adempimenti

Comunicazione preventiva sempre necessaria per gli incentivi fiscali istituiti **dal 2026** sotto forma di crediti d'imposta in assenza di un'attività istruttoria.

È una delle previsioni introdotte dal D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre, denominato "**Codice degli incentivi**".

Tale Codice, approvato in attuazione dell'art. 3 commi 1 e 2 lett. b) della L. 160/2023, armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese (inclusi i lavoratori autonomi), definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Sono soggette alla disciplina del Codice degli incentivi le agevolazioni riconosciute sotto **forma** di: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo.

Le disposizioni del Codice **non** si applicano però agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di **attività istruttorie** valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziato, per i quali vige l'applicazione della disciplina di settore, fermo restando però quanto disposto per gli incentivi fiscali sotto forma di crediti d'imposta (art. 2 comma 2 del DLgs. 184/2025).

L'art. 19 del DLgs. 184/2025 prevede, infatti, una **disciplina ad hoc** per gli incentivi fiscali (e per gli incentivi contributivi), che si applica agli "incentivi (...) istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice" (*cf.* art. 25 comma 1 del DLgs. 184/2025), vale a dire dal 1° gennaio 2026.

Con particolare riferimento agli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d'imposta che non prevedono lo svolgimento dell'attività istruttoria, viene stabilito che la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è

comunque subordinata alla **preventiva comunicazione** da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell'incentivo successivamente all'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.

In altri termini, per tutti i crediti d'imposta istituiti dal 2026 non soggetti ad attività istruttoria è previsto l'obbligo di presentare una **comunicazione preventiva** e poi di completamento per l'utilizzo, eliminando, di fatto, l'uso automatico di tale forma agevolativa.

Viene altresì precisato che, nel caso in cui gli incentivi fiscali costituiscano **aiuti di Stato** ovvero siano fruiti in regime de minimis, essi sono attivati solo dopo che l'Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA.

Disciplinata anche la delocalizzazione degli investimenti

Tra gli aspetti definiti dal DLgs. 184/2025, l'art. 16 disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di **investimenti localizzati** nel territorio nazionale, qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti.

Nel caso di operazioni di **delocalizzazione** in favore di un'altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni fruiti se:

- gli incentivi erano diretti a una **zona specifica** del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un

trasferimento di attività al di fuori dell'area ammissibile all'incentivo;

- l'operazione di delocalizzazione avviene prima di **5 anni** dalla data di completamento dell'investimento.

Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un'altra unità produttiva situata in Stati **non appartenenti** all'Unione europea o allo See, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti a una specifica zona del territorio nazionale, se l'operazione di delocalizzazione avviene prima dei 5 anni dalla data del completamento dell'investimento agevolato (10 anni per le grandi imprese). In tal caso, le imprese per le quali sia accertata la decadenza non possono accedere ad altri incentivi per i successivi 5 anni dalla data dell'operazione di delocalizzazione (10 anni per le grandi imprese).

Le imprese devono comunque presentare apposita **comunicazione** al MIMIT e al Ministero del Lavoro almeno 90 giorni prima dell'avvio dell'operazione di delocalizzazione (180 giorni per le grandi imprese); in mancanza, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unità produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione.

(MF/ms)

Le modifiche al regime dei dividendi

Uno degli emendamenti governativi al Ddl. di bilancio 2026, depositato presso la Commissione Bilancio del Senato, dovrebbe delineare l'assetto definitivo delle modifiche al regime

dei **dividendi**, con novità significative rispetto all'articolato del Ddl. originario.

Quest'ultimo, si ricorda, vincolava il mantenimento dell'esclusione del 95% del provento (si fa riferimento, in questa sede, alle società di capitali) al rispetto di un requisito di partecipazione al capitale dell'emittente almeno pari al **10%**, mutuato dalla direttiva 2011/96/UE ("madrefiglia").

Avevano fatto seguito a questa formulazione originaria una serie di proposte emendative, volte alla **riduzione della soglia** minima di partecipazione, all'introduzione di un **requisito alternativo** basato sul periodo di possesso della stessa, sino all'esclusione dei nuovi limiti per le partecipazioni quotate o per taluni settori di attività.

Nella versione emendata dal Governo, la norma di riferimento (l'art. 18 del Ddl. di bilancio 2026) mantiene l'impianto originario, per cui l'esclusione del 95% viene legata all'entità della partecipazione dalla quale promanano i dividendi, ma con quattro significative novità, le quali **restringono di molto** le situazioni in cui le distribuzioni risulteranno integralmente tassate; rispetto alla disposizione originaria, in relazione alla quale il gettito stimato ammontava a oltre un miliardo di euro all'anno, con le nuove norme questo si riduce a soli 45 milioni, ovvero a meno di un ventesimo.

La prima e più importante di queste novità riguarda la **soglia minima**, che viene ridotta **dal 10% al 5%**, relegando conseguentemente i casi di imponibilità integrale alle situazioni delle partecipazioni di minoranza.

La seconda, legata alla prima, si sostanzia nell'introduzione di un **requisito minimo di partecipazione** non commisurato alla percentuale del capitale dell'emittente detenuta, ma quantificato in termini assoluti; è così previsto che l'esclusione del 95% competa anche ove il valore fiscale della

partecipazione detenuta sia almeno pari a **500.000 euro**.

I due requisiti (percentuale del 5% o valore fiscale di 500.000 euro) sono **alternativi**, per cui è sufficiente che risulti verificato uno dei due perché gli utili continuino a essere assoggettati al previgente e più favorevole regime; la soglia in termini assoluti, in particolare, dovrebbe favorire le grandi società anche quotate, per le quali sono frequenti i casi in cui la partecipazione risulta inferiore al 5%.

Pur se la questione non viene esplicitata dalla norma, la **quantificazione del valore fiscale** dovrebbe avvenire secondo il dettato dell'art. 94 del TUIR, il quale regola la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote anche in relazione a operazioni quali l'aumento gratuito del capitale, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, la rinuncia ai crediti ecc.; vale inoltre in principio consolidato per cui tali criteri di quantificazione valgono anche per le partecipazioni che hanno titolo a beneficiare della *participation exemption*, ancorché le stesse generino plusvalenze imponibili nel limite del solo 5% del relativo ammontare (il principio è esplicitato, ad esempio, nella circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2004, § 3).

Il requisito della quota minima del 5% non vale per *asset* che non configurano partecipazione al capitale della controparte quali i contratti di associazione in partecipazione, per i quali andrà però verificata la soglia di valore assoluto di 500.000 euro.

La terza modifica rispetto al Ddl. originario riguarda gli utili di fonte italiana pagati a società Ue/See **non** titolate ai **benefici "madre-figlia"**.

Al fine di mantenere l'equivalenza nella misura del prelievo tra soci residenti e non residenti e di non introdurre discriminazioni "alla rovescia" si modifica l'art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, prevedendo che l'aliquota ridotta

dell'**1,20%** venga mantenuta alle medesime condizioni previste per il prelievo commisurato al 5% del provento in capo ai soci italiani: è conseguentemente richiesto che la partecipazione del socio estero nell'emittente italiano sia almeno pari al 5% in termini di capitale, ovvero abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.

Coordinati i regimi di dividendi e plusvalenze

La quarta modifica riguarda la ***participation exemption***: per ragioni di coordinamento con il nuovo regime dei dividendi, infatti, la plusvalenza da cessione potrà beneficiare dell'esenzione del 95% solo se la partecipazione risponde ai medesimi requisiti dei dividendi (5% in termini relativi o 500.000 euro in termini assoluti), fermi restando gli altri vincoli legati a possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni ecc.

In termini di **decorrenza** delle novità, rimane ferma quella a suo tempo prevista per i dividendi (legata alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026), mentre per le plusvalenze la "stretta" opera per quelle realizzate a decorrere dalla medesima data. Rimane inoltre ferma la necessità di ricalcolare l'imposta 2025 ai sensi delle nuove disposizioni ai soli fini del computo dell'acconto 2026 con il metodo storico.

(MF/ms)

Prorogata fino al 31.12.28 la

detrazione al 40% dell'Iva sugli autoveicoli promiscui

Con la decisione n. 2529 dell'8 dicembre 2025, è stata prorogata, sino al **31 dicembre 2028**, l'autorizzazione concessa all'Italia dal Consiglio dell'Unione Europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati "a fini professionali".

Senza questa ulteriore proroga, infatti, l'autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest'anno.

Si ricorda che, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (*Stradasfalti*), la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all'epoca in Italia, con riguardo alla **detrazione dell'IVA** assolta per l'acquisto e l'importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione.

A fronte della citata pronuncia, l'art. 1 del DL 258/2006 aveva riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell'IVA non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, ossia al giorno anteriore alla **pubblicazione della sentenza**.

Era stato modificato, inoltre, l'art. 19-*bis*1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 prevedendo che, di regola, la citata imposta non sarebbe stata detraibile sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue dell'autorizzazione concessa all'Italia a stabilire una **misura ridotta** della detrazione.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la **ripartizione** fra uso imprenditoriale (o professionale) e uso privato di mezzi di trasporto, infatti, il nostro Paese aveva chiesto al Consiglio dell'Ue di poter introdurre misure in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/Ce.

Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007 n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l'IVA assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati "a fini professionali".

È stato imposto, comunque, di **non assimilare** a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell'imposta (si veda l'art. 3 comma 6 del DPR 633/72).

L'efficacia dell'autorizzazione concessa dal Consiglio dell'Ue era limitata inizialmente sino al 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2025 con la decisione 6 dicembre 2022 n. 2411.

L'autorizzazione appena concessa "differisce" nuovamente il predetto termine al 31 dicembre 2028. Un'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ancora le misure di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il **31 marzo 2028**, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell'IVA.

Come emerge dal Preambolo della decisione in esame, la Commissione europea ha ritenuto appropriata una nuova proroga della misura, in quanto **semplifica** la riscossione dell'IVA e **previene** alcune forme di evasione ed elusione fiscale. Inoltre, non c'è il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

Restano invariate le deroghe previste

Ai sensi dell'art. 19-*bis*1 comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, dunque, sino alla fine del 2028 (salvo ulteriori proroghe) è **ammessa in detrazione** nella misura del 40% l'IVA assolta per l'acquisto o l'importazione:

- di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell'art. 16 comma 3 del DPR 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.

Il predetto **limite** alla detrazione dell'IVA non si applica ai veicoli:

- utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione (es. veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporto, *cfr.* interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017);
- che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. taxi);
- utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

I veicoli acquistati dal datore di lavoro o detenuti in virtù di contratti di noleggio o locazione (anche finanziaria) e messi a disposizione del **personale dipendente**, a fronte di uno specifico corrispettivo, sono inclusi nella categoria dei veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa.

L'imposta assoluta in tutti questi casi è **deducibile integralmente**, fermo restando i limiti derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad IVA e dall'applicazione del principio di inerenza (R.M. n. 6/2008).

(MF/ms)

Premio Ciavenasch a Mortarotti Industriale mecenate

La Provincia di Sondrio del 12 dicembre 2025, articolo sul premio assegnato al nostro vicepresidente.

LA PROVINCIA
VENERDI 12 DICEMBRE 2025

33

Valchiavenna

Premio Ciavenasch a Mortarotti Industriale mecenate

La cerimonia. Il presidente della Dispotech, azienda da lui creata nel '94 con oltre 70 dipendenti, è stato insignito da Sorrenti della ProChiavenna

CHIAVENNA

DANIELE PRATI

«Mister Ghiaccio Istantaneo». Così, scherzosamente, il presidente della Prochiavenna **Andrea Sorrenti** lo ha definito presentandolo al folto pubblico accorso mercoledì sera alla sala Bertacchi della Banca Popolare di Sondrio. Va all'imprenditore Massimo Mortarotti il 21° «Premio Ciavenasch», riconoscimento istituito nel 1987 dall'associazione per onorare i cittadini distinti nei settori più disparati della vita sociale, civile, lavorativa, culturale e sportiva di Chiavenna.

Riconoscimento triennale

Un riconoscimento da alcune edizioni diventato triennale che quest'anno è andato al presidente della Dispotech, realtà da lui creata nel 1994 che oggi conta più di 70 lavoratori con clienti in tutto il

«Ama la nostra città e porta nel mondo i nostri prodotti per promuoverli»

mondo e un fatturato che nel 2023 ha superato i 18 milioni di euro. La cerimonia di consegna del premio, la spilla con il simbolo delle chiavi della città, ha visto Sorrenti proporre un parallelo tra Mortarotti e il primo premiato, il «Scioor Ciavena», al secolo Carlo Persenico, per le sue attività imprenditoriali e benefiche.

Un vero personaggio

«Mortarotti ha dimostrato nella vita di sapersi reinventare con determinazione, puntando sulle proprie idee e sulla propria capacità. Crediamo che la sua azienda sia un'eccezione della valle. Il premiato ama la nostra città e porta per il mondo i nostri prodotti per farli conoscere. Un personaggio importante anche per il suo ruolo all'interno del tessuto sociale della valle, con la sua vicinanza al mondo del volontariato, della cultura e dello sport. Siamo attraversando un momento difficile dopo il senso di rinascita dei primi mesi seguenti la pandemia. Crediamo che una figura come Mortarotti possa essere d'esempio e di stimolo per tutti».

Quindi, la premiazione e la posa della targhetta con il no-

me di Mortarotti sul tabellone da appendere nell'atrio del municipio.

La commozione

«Sono arrivato a Chiavenna oltre 50 anni fa - ha commentato Mortarotti, apparso commosso per il riconoscimento -. Per alcuni anni andavo a Milano per lavoro e ho vissuto Chiavenna di striscio. Da 31 anni abbiamo fondato Dispotech. Negli ultimi anni avremmo avuto la possibilità di spostare l'azienda, tenuto conto che qui l'impatto dei trasporti influisce sui costi per il 10-12%, ma per noi è fondamentale il legame con la città e con la valle. Ormai mi sento chiavennasco a tutti gli effetti e, come mi dicono i clienti stranieri che vengono in visita e a cui sempre facciamo assaggiare i prodotti del territorio, vivo in un paradiso».

Dopo il saluto del sindaco **Luca Della Bitta**, che ha sottolineato le qualità professionali e umane di Mortarotti, la Prochiavenna ha offerto un brindisi, con buffet per tutti i presenti. Dando appuntamento alla prossima edizione. Forse tra tre anni, forse prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Andrea Sorrenti appunta al bavero di Mortarotti la spilla



La targa con il nome di Massimo Mortarotti affissa in Comune



Un nutrito pubblico ha assistito alla consegna del premio

Il riconoscimento

Cambiamenti possibili per la cadenza del premio

«Stiamo valutando un cambiamento, ne discuteremo con il consiglio della Prochiavenna. Personalmente credo che il Premio Ciavenasch possa tornare a essere un premio annuale». C'è forse un cambiamento in vista per il riconoscimento messo in palio dalla Proloco di Chiavenna e che, attualmente, è a cadenza triennale. L'intenzione di avviare una riflessione è stata annunciata mercoledì sera dal presidente **Andrea Sorrenti**, convinto «che in città ci siano molti nomi meritevoli del riconoscimento».

Il premio Ciavenasch, istituito nel 1987 è stato a cadenza annuale fino al 1998. Poi si passò direttamente all'edizione del 2001, quando l'edizione fu davvero particolare visto che sull'onda dell'emozione venne premiata postuma suor **Maria Laura Mainetti**, e da quel momento venne rispettata la cadenza triennale. Ora c'è la possibilità che si torni indietro o si passi a un premio biennale.

Nel corso degli anni sono stati premiati personaggi provenienti da contesti diversi. Quello imprenditoriale come **Raffaele De Peverelli**, **Silvano Scinetti** e **Massimo Mortarotti**, religiosi come don **Siro Tabacchi**, don **Luciano Oregioni**, e appunto, suor **Maria Laura**, il mondo della cultura e dell'informazione con **Luigi Festorazzi**, **Flavio Bossi**, **Guido Manusardi**, **Guido Scaramellini**, **Costante Bertelli**, **Olimpia Aureggi**, **Attilio Pandini**, **Irvano Cereseto** e **Ezio Molinetti**, lo sport con **Bruno Vanossi** e **Nicola Del Curto**, la politica con **Arturo Succetti** e per l'impegno nell'associazionismo a vario titolo a **Carlo Persenico**, **Carmen Levi** e **Claudio Persenico**.

D. PRA

Vavassori confermato presidente: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la nomina del presidente, dei vice e della giunta.

- **La Provincia, in allegato, domenica 14 dicembre: Elezioni Confapi Vavassori presidente per altri tre anni**
- **Il Giornale di Lecco, in allegato, lunedì 15 dicembre: Vavassori confermato alla guida di Confapi Lecco Sondrio**
- [Leconotizie: Enrico Vavassori confermato alla guida di Confapi Lecco Sondrio](#)
- [LeccoToday: Enrico Vavassori confermato alla guida di Confapi Lecco Sondrio](#)
- [Prima Lecco, Prima Merate, Prima La Valtellina: Vavassori rieletto presidente di Confapi Lecco Sondrio](#)
- [La Provincia Unica TV: Confapi Lecco e Sondrio: Vavassori resta in sella](#)
- [UnicaTv \(minuto 1'32''\) : Confapi Lecco Sondrio, Vavassori resta presidente](#)

Economia

ECONOMIA.LECCO@LAPROVINCIAUNICATV.IT
Tel. 0341.490.111

ECONOMIA.SONDRIO@LAPROVINCIAUNICATV.IT
Tel. 0342.511.555



Il consiglio di Confapi Lecco Sondrio per il triennio 2025-2028



Il presidente Enrico Vavassori

Elezioni Confapi Vavassori presidente per altri tre anni

L'assemblea. Secondo mandato per l'imprenditore scelto all'unanimità nella prima riunione del Consiglio «Affianchiamo le aziende nelle sfide di domani»

LECCO

MARIA C. DELLA VECCHIA

Enrico Vavassori è di nuovo stato eletto a presidente di Confapi Lecco Sondrio. Il secondo mandato 2025-2028 per l'imprenditore titolare delle Trafilerie Vavassori di Beverate di Brivio è stato deciso dal nuovo Consiglio dell'associazione eletto dall'assemblea generale dei soci la scorsa settimana.

Vavassori è stato dunque rieletto all'unanimità giovedì sera nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio.

Il suo primo mandato da presidente ha segnato tappe importanti per l'associazione delle piccole e medie industrie che fra Lecco e Sondrio oggi associa circa 500 realtà, inclusi la celebrazione dei trent'anni di attività del Gruppo Giovani Imprenditori, i 75 anni di fondazione dell'associazione e il quarto di secolo dalla nascita del Consorzio Adda Energia che continua a dare agli iscritti le migliori condizioni di acquisto per elettricità e gas. Non ultimo, sotto la prima presidenza Vavassori sono

stati potenziati i rapporti con le scuole e le attività "cerca e trova lavoro" per favorire l'incontro di domanda e offerta utile anche alle esigenze delle imprese nel dotarsi di personale qualificato.

Fiducia rinnovata

«Ringrazio tutti i membri del consiglio di Confapi Lecco Sondrio per la fiducia rinnovata. Questo secondo mandato - dichiara Vavassori tracciando anche i fondamentali su cui svilupperà il nuovo mandato - rappresenta per me un impegno

ancora più forte nel dare continuità al lavoro svolto e nel rafforzare il ruolo della nostra associazione a supporto delle pmi del territorio. Vorrei che i prossimi tre anni fossero contraddistinti dalla crescita e potenziamento degli asset che permettono alle imprese di essere sempre più competitive e attrattive e che sono le colonne portanti di Confapi Lecco Sondrio: formazione, innovazione, internazionalizzazione, welfare e ottimizzazione dei costi riguardanti energia e gas che incidono profondamente sull'andamento di un'azienda. La nostra associazione si è sempre contraddistinta per essere lungimirante e saper affiancare le aziende nelle sfide di oggi e soprattutto domani. Oggi la sfida più grande si chiama intelligenza artificiale: con il Politecnico di Lecco abbiamo appena formato trenta nostri imprenditori su come utilizzarla al meglio in azienda, vogliamo continuare su questa strada e rendere le nostre imprese protagoniste attive di questo cambiamento».

Questo, dunque, il nuovo assetto di Confapi Lecco Sondrio a seguito delle nuove elezioni:

Enrico Vavassori (presidente - Trafilerie Vavassori srl di Beverate), Federica Fagioli (di di-

Il profilo

Dall'86 nella trafileteria di famiglia

Enrico Vavassori, classe 1967, presidente rieletto al secondo mandato in Confapi Lecco Sondrio, è alla guida dell'azienda di famiglia fin dal 1986. È dunque entrato da ragazzo nell'attività che gestisce insieme a sua sorella Laura. La "Trafilerie Vavassori" è nata negli anni del boom economico, fondata negli anni Sessanta da suo nonno Alfredo e associata in Confapi fin dal 1981. L'azienda oggi ha 15 dipendenti ed è specializzata in lavorazione del filo d'acciaio su quattro grandi aree di competenza: il filo cotto e zincato, i chiodi, le recinzioni e una vasta serie di articoli per l'edilizia. Nella vita di Enrico Vavassori ha avuto uno spazio rilevante anche lo sport visto che da ragazzo ha intrapreso la carriera sportiva agonistica nel kart raggiungendo ottimi risultati a livello nazionale, per poi passare alle gare automobilistiche. Fra gli interessi extra lavoro, Vavassori ha anche ottenuto il brevetto di pilota privato di aeromobili. M.D.L.

ritto come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori - Bassa srl di Lierna), Paolo Bertoni (Trimat srl di Viganò), Daria Borgonovo (Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero), Valeria Dalmonte (Edilsider Spa di Calolziocorte), Piero Dell'Oca (Tecnofar Spa di Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio Spa di Villa d'Adda), Danilo Gabbioni (Italgard srl di Inverigo), Davide Gianola (Gianola Impianti srl di Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech srl di Gordona), Luigi Pescosolito (Rapitech srl di Lecco), Matteo Ratti (STF srl di Barzago), Mario Riva (SCT Informatica srl di Lecco), Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgrehentino Spa), Franco Valagussa (Domestik srl di Valmadra).

Questi i membri di giunta: Massimo Mortarotti (vicepresidente), Davide Gianola (vicepresidente), Daria Borgonovo (vicepresidente), Marco Frigerio (tesoriere), Federica Fagioli (presidente Gruppo Giovani), Luigi Pescosolito e Franco Valagussa.

Revisori dei conti: Luigi Brusadelli (A&B Sistemi srl di Galbiate), Luigi Castagna (Hubo Automation srl di Civate), Marco Petrelli (C.F.G. srl di Sondrio).

[Download](#)

L'imprenditore è stato rieletto presidente per il triennio 2025-2028

Vavassori confermato alla guida di Confapi Lecco Sondrio

LECCO (cde) Giovedì 11 **Enrico Vavassori** è stato riconfermato alla guida di Confapi Lecco Sondrio per il triennio 2025-2028. Per il titolare delle Trafilerie Vavassori di Beverate di Brivio ha preso il via il secondo mandato come presidente dell'associazione delle piccole e medie imprese che vede quasi 500 aziende associate. Il nuovo consiglio, eletto durante l'assemblea di giovedì 4 dicembre, ha deciso di dare continuità al lavoro svolto negli anni precedenti confermando Vavassori al timone di Confapi Lecco Sondrio.

Durante il suo primo mandato si sono celebrati i 30 anni di attività del Gruppo Giovani Imprenditori, i 75 anni di fondazione dell'associazione, i 25 anni della nascita del Consorzio Adda Energia. Inoltre, sono stati potenziati i rapporti con le scuole e l'attività di "cerca e trova lavoro" per far incontrare domanda e offerta, venendo così incontro alle esigenze delle aziende di ricerca di personale qualificato.

«Ringrazio tutti i membri del consiglio di Confapi Lecco Sondrio per la fiducia rinnovata. - ha dichiarato il presidente - Questo secondo mandato rappresenta per me un impegno ancora più forte nel dare continuità al lavoro svolto e nel rafforzare il ruolo della nostra associazione a supporto delle Pmi del territorio. Vorrei che i prossimi tre anni fossero contraddistinti dalla crescita e potenziamento degli asset che per-



Daria Borgonovo



Davide Gianola



Massimo Mortarotti



Enrico Vavassori



Federica Fagioli



Franco Valagussa



Luigi Pescosolido



Marco Frigerio

mettono alle imprese di essere sempre più competitive e attrattive e che sono le colonne portanti di Confapi Lecco Sondrio: formazione, innovazione, internazionalizzazione, welfare e ottimizzazione dei costi riguardanti energia e gas che incidono profondamente sull'andamento di un'azienda».

E ancora: «La nostra associazione si è sempre contraddistinta per essere lungimirante e saper affiancare le aziende nelle sfide di oggi e soprattutto domani. Oggi la sfida più grande si chiama intelligenza artificiale: con il Po-

litecnico di Lecco abbiamo appena formato trenta nostri imprenditori su come utilizzarla al meglio in azienda, vogliamo continuare su questa strada e rendere le nostre imprese protagoniste attive di questo cambiamento».

Vavassori, classe 1967 di Brivio, è stato rieletto all'unanimità durante il primo insediamento del nuovo consiglio che, per i prossimi tre anni, sarà così composto: **Enrico Vavassori** (presidente), **Federica Fagioli** (di diritto come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori), **Paolo Bertoni**, **Daria Borgonovo**,

Valeria Dalmonte, **Piero Dell'Oca**, **Marco Frigerio**, **Daniilo Gabbioni**, **Davide Gianola**, **Massimo Mortarotti**, **Luigi Pescosolido**, **Matteo Ratt**, **Mario Riva**, **Luigi Sabadini**, **Franco Valagussa**.

Questi i membri di giunta: **Massimo Mortarotti** (vicepresidente), **Davide Gianola** (vicepresidente), **Daria Borgonovo** (vicepresidente), **Marco Frigerio** (tesoriere), **Federica Fagioli** (presidente Gruppo Giovani), **Luigi Pescosolido** e **Franco Valagussa**. Revisori dei conti: **Luigi Brusadelli**, **Luigi Castagna**, **Marco Petrelli**.

[Download](#)

Vavassori rieletto presidente

di Confapi Lecco Sondrio

Enrico Vavassori è stato riconfermato ieri sera alla guida di Confapi Lecco Sondrio per il triennio 2025-2028.

Comincia oggi, quindi, per il titolare delle **Trafilerie Vavassori** di Beverate di Brivio (Lc), il **secondo mandato** come **presidente** dell'associazione delle piccole e medie imprese che vede quasi 500 aziende associate. Il nuovo consiglio, eletto settimana scorsa durante l'assemblea, ha deciso di dare **continuità** al lavoro svolto negli anni precedenti confermando Vavassori al timone di Confapi Lecco Sondrio.

Enrico Vavassori, classe 1967 di Brivio, è il titolare delle storiche Trafilerie Vavassori, in cui è entrato da ragazzo nel 1986 e che oggi porta avanti insieme alla sorella Laura. L'azienda è stata fondata negli anni Sessanta dal nonno Alfredo ed è associata a Confapi Lecco Sondrio dal 1981, ha 15 dipendenti e si occupa della **lavorazione del filo d'acciaio**. Le quattro grandi aree di competenza aziendali sono il filo cotto e zincato, i chiodi, le recinzioni e una vasta serie di articoli per l'edilizia. Vavassori da ragazzo ha intrapreso la carriera sportiva agonistica nei kart raggiungendo ottimi risultati a livello nazionale, per poi passare alle gare automobilistiche. Ha ottenuto, inoltre, il brevetto di pilota privato di aeromobili.

Durante il primo mandato come presidente di Confapi Lecco Sondrio si sono celebrati i **30 anni di attività del Gruppo Giovani Imprenditori**, i **75 anni di fondazione dell'associazione**, i **25 anni della nascita del Consorzio Adda Energia**. Inoltre, sono stati potenziati i rapporti con le **scuole** e l'attività di "**cerca e trova lavoro**" per far incontrare domanda e offerta, venendo così incontro alle esigenze delle aziende di ricerca di personale qualificato.

"Ringrazio tutti i membri del consiglio di Confapi Lecco Sondrio per la fiducia rinnovata. Questo secondo mandato rappresenta per me un impegno ancora più forte nel dare continuità al lavoro svolto e nel rafforzare il ruolo della nostra associazione a supporto delle pmi del territorio. Vorrei che i prossimi tre anni fossero contraddistinti dalla crescita e potenziamento degli asset che permettono alle

imprese di essere sempre più competitive e attrattive e che sono le colonne portanti di Confapi Lecco Sondrio: formazione, innovazione, internazionalizzazione, welfare e ottimizzazione dei costi riguardanti energia e gas che incidono profondamente sull'andamento di un'azienda. La nostra associazione si è sempre contraddistinta per essere lungimirante e saper affiancare le aziende nelle sfide di oggi e soprattutto domani. Oggi la sfida più grande si chiama intelligenza artificiale: con il Politecnico di Lecco abbiamo appena formato trenta nostri imprenditori su come utilizzarla al meglio in azienda, vogliamo continuare su questa strada e rendere le nostre imprese protagoniste attive di questo cambiamento", dichiara il presidente.

Vavassori è stato rieletto ieri sera all'unanimità durante il primo insediamento del nuovo consiglio che, per i prossimi tre anni, sarà così composto: **Enrico Vavassori** (presidente – Trafilerie Vavassori srl di Beverate), **Federica Fagioli** (di diritto come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – Balassa srl di Lierna), **Paolo Bertoni** (Trimat srl di Viganò), **Daria Borgonovo** (Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero), **Valeria Dalmonte** (Edilsider Spa di Calolziocorte), **Piero Dell'Oca** (Tecnofar Spa di Gordona), **Marco Frigerio** (Metallurgica Frigerio Spa di Villa d'Adda), **Danilo Gabbioni** (Italgard srl di Inverigo), **Davide Gianola** (Gianola Impianti srl di Lecco), **Massimo Mortarotti** (Dispotech srl di Gordona), **Luigi Pescosolido** (Rapitech srl di Lecco), **Matteo Ratti** (STF srl di Barzago), **Mario Riva** (SCT Informatica srl di Lecco), **Luigi Sabadini** (Trafilerie di Valgrehentino Spa), **Franco Valagussa** (Domestik srl di Valmadrera).

Questi i membri di giunta: Massimo Mortarotti (vicepresidente), Davide Gianola (vicepresidente), Daria Borgonovo (vicepresidente), Marco Frigerio (tesoriere), Federica Fagioli (presidente Gruppo Giovani), Luigi Pescosolido e Franco Valagussa.

Revisori dei conti: Luigi Brusadelli (A&B Sistemi srl di

Galbiate), Luigi Castagna (Hubo Automation srl di Civate),
Marco Petrelli (C.F.G. srl di Sondrio).

Anna Masciadri
Ufficio stampa